

**Notifiche
Circolari**

La notificazione di atti destinati a persone fisiche registrate anagraficamente come “*senza fissa dimora*”.

La notificazione di atti destinati a persone fisiche registrate anagraficamente come “*senza fissa dimora*” crea a volte problemi circa l’esatta applicazione delle norme sul procedimento notificatorio.

Tali atti si presentano riportando indirizzi con vie di fantasia che a volte individuano subito la situazione particolare in cui versa il destinatario dello stesso.

Così possiamo avere la via “*dei senza fissa dimora*” o la via “*del Municipio*” o la via “*del Comune*” ecc. e gli stessi numeri pari o dispari rappresentano diverse categorie di “*girovaghi*”.

Comunque tutti questi indirizzi stanno a significare che i cittadini sono stati così censiti, in ossequio alle disposizioni dell’art. 1 del DPR 223/1989 (regolamento anagrafico) che prevede anche per loro la relativa registrazione.

In questi casi, come sempre, bisogna aver riguardo alla situazione abitativa reale del destinatario della notificazione, che non risulta aver nessuna effettiva abitazione che ci consenta di individuare il comune di residenza, dimora o domicilio.

Per tal motivo non saranno applicabili gli articoli 139 e 140 CPC che sottendono entrambi l’individuazione di una abitazione di fatto.

Poiché la stessa condizione rappresentata dalla classificazione di “*senza fissa dimora*” è quella di una persona di cui non si conosce alcuna abitazione, l’unico articolo applicabile per la notifica è il 143 CPC, che con il deposito alla casa comunale di una copia dell’atto, consentirà al destinatario l’eventuale recupero dello stesso.

A volte questa particolare situazione viene erroneamente confusa con il diverso caso di colui che abbia eletto domicilio presso il sindaco o presso la segreteria generale, tanto da indurre il notificatore ad effettuare la consegna dell’atto all’impiegato dell’ufficio Protocollo incaricato al ritiro degli stessi, il quale a sua volta non avrà altra scelta che quella di tenerlo a disposizione del destinatario.

Tale modalità di procedere può essere utilizzata solo in presenza di una esplicita elezione di domicilio, risultante espressamente sull’atto o eventualmente sulla lettera di accompagnamento dell’ente richiedente la notifica. In questo caso dunque andrà effettuata la notificazione ai sensi dell’art. 141 CPC.

Quindi riassumendo se il destinatario è un “*senza fissa dimora*” si notifica ai sensi dell’art. 143 CPC, nel caso invece che il destinatario abbia eletto domicilio presso il sindaco o la segreteria si consegnerà copia dell’atto all’addetto al ritiro dell’ufficio protocollo.

Per gli atti finanziari indirizzati a contribuenti che risultino essere registrati come “*senza fissa dimora*”, che richiedano la notificazione con le modalità del DPR 600/1973 art. 60, si dovrà applicare quanto disposto dalla lett. e) dello stesso articolo.

1. *Anagrafe della popolazione residente.*

1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, **nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.**

2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.

3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.

7. *Iscrizioni anagrafiche.*

1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:

a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

b) per esistenza giudizialmente dichiarata;

c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, **tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.**

2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.

3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore ⁽¹⁾.

4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

(1) Comma così sostituito prima dall'art. 15, comma 2, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e poi dall'art. 14, D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334 (Gazz. Uff. 10 febbraio 2005, n. 33, S.O.).

STRALCIO

Legge 1228/1954 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente).

2. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

L'assenza temporanea dal Comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.

Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo, nel Comune di nascita.

Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopra indicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.

Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.